REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in persona dei magistrati

Dott. GUZZO Liliana **presidente rel ed est.**

Dott BOCCUNI Luca **giudice**

Dott. TORRESAN Lisa **giudice**

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa 7108/2014 promossa con atto di citazione notificato il 7.8.2014

da

A

assistito e difeso dagli avv.ti e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to del Foro di Venezia

contro

B s.r.l. in persona del legale_rappresentante pro tempore
assistita e difesa dall'avv.to e dom
oggetto: compenso amministratore

conclusioni di parte attrice

Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis

in via preliminare

A) rigettare le eccezioni di incompetenza e prescrizione formulate ex adverso in quanto inammissibili e infondate per i motivi indicati ai precedenti paragrafi 1 e 2

B) rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto inammissibile per i motivi indicati al precedente paragrafo 3

Nel merito

C) rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;

D) accertare e dichiarare il diritto del signor A a percepire da B s.r.l. l'ammontare che sarà ritenuto congruo, anche in via equitativa ex art. 2389 c.c. e art. 1709 c.c., a titolo di compenso di amministratore maturato dal giugno 2001 sino alla data odierna 2014 per i motivi esposti in narrativa, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla maturazione al saldo, e per l'effetto

E) condannare B s.r.l. a corrispondere al signor A l'ammontare che verrà liquidato a titolo di compenso.

Con integrale rifusione di spese e competenze di lite".

in via istruttoria come da seconda e terza memoria ex art. 183 VI co. cpc, riportandosi ed insistendo su tutta la produzione documentale attorea, ed insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ivi formulate

Conclusioni della società convenuta

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la causa proposta dal Sig. A nei confronti di B S.r.l. davanti al Tribunale di Venezia, dichiarando competente la Camera Arbitrale di Venezia;
nel merito, respingere ogni domanda formulata dal Sig. A nei confronti di B S.r.l., perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, previo accertamento dei fatti in narrativa, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Sig. A a corrispondere ad B S.r.l., a titolo di risarcimento, i seguenti importi: quanto al danno non patrimoniale, la somma forfetariamente determinata di euro 50.000,00; quanto al danno patrimoniale, la somma da quantificarsi in misura pari all'ammontare degli interessi di mora dovuti dalla società, in relazione ai mutui bancari in essere, a partire dal 1° agosto 2014, così per euro 150.735,09, a titolo di interessi scaduti fino al 13 gennaio 2017, oltre a interessi a scadere per il periodo successivo; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali, con anatocismo dalla domanda, sulle somme via via rivalutate dal giorno del dovuto fino al saldo; ovvero, i diversi importi, anche maggiori, che risulteranno di giustizia e/o verranno liquidati anche in via equitativa dal Giudice; nonché la sanzione pecuniaria civile di cui all'art. 8 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7;
in ogni caso, con richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio e del danno per la temerarietà della lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
in via istruttoria, in via istruttoria, previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie si chiede l'ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova riprodotti nel fogli di conclusioni

RAGIONI DELLA DECISIONE

A ha convenuto davanti all'intestato Tribunale B S.r.l. esponendo: che dal 21 marzo 2001 aveva svolto le funzioni di Consigliere Delegato di detta società B s.r.l., avente quale oggetto sociale la gestione di strutture alberghiere e ricettive di ogni genere; che con la delega del CDA gli erano stati attribuiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società; che nel corso dei tredici anni in cui aveva svolto tale ruolo egli aveva profuso un impegno assai notevole nello svolgimento del suo ufficio contribuendo in modo essenziale allo sviluppo e alla crescita economica della società ; che, nonostante ciò, non vi era mai stata una delibera della assemblea dei soci che gli avesse attribuito un qualche compenso nel mentre l'incarico de quo era per sua natura oneroso.
Ha chiesto pertanto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire da B s.r.l. l'ammontare congruo, anche in via equitativa ex art. 2389 c.c. e art. 1709 c.c., a titolo di compenso di amministratore maturato dal giugno 2001 sino al 2014 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla maturazione al saldo, e per l'effetto che B s.r.l. venisse condannata a corrispondergli l'ammontare liquidato a titolo di compenso.

B S.r.l. si è costituita in giudizio censurando l'operato del A quale amministratore, ed illustrando in fatto le vicende che avevano portato alla decadenza del Cda e alla nomina con delibera del 16.7.2014 di un nuovo organo amministrativo composto da due membri e cioè il Presidente C e il Consigliere delegato D .Ha anche affermato che nel 2009 approfittando dell'allora potere di firma disgiunta (poi revocato) il A aveva distratto denaro della società a vantaggio di altra società la E s.r.l.; egli aveva poi posto in essere varie azioni di disturbo: il 14.7.2014 il A aveva tentato di effettuare un ulteriore bonifico a detta società presentando allo sportello bancario una contabile che recava anche la firma falsa degli altri consiglieri e lo stesso giorno della nomina del nuovo CDA e cioè il 16 .7.2014 egli pur non avendo più la rappresentanza della società aveva depositato ricorso giudiziale per la messa

www.osservatoriodirittoimpresa.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

in liquidazione della società; sempre il A per asserito conto della E s.r.l. aveva spedito una lettera il 29.7.2014 a tal F referente della società proprietaria dell' immobile ove aveva sede (giusta contratto di locazione) l'Hotel gestito dalla società B s.r.l. accludendo una copia del ricorso (occultando dati sensibili) che aveva depositato per la messa in liquidazione della società B s.r.l. avvertendo dei rischi in cui sarebbe incorsa nel caso di rinnovo del contratto di locazione caldeggiato da C ; il 1.8.2014 aveva poi spedito in forma anonima copia della presente citazione a tal G professionista di fiducia di H cui faceva capo una società interessata all'acquisto di e quote di società . B s.r.l. facendo così fallire le trattative relative alla cessione di quote.

Ha eccepito l' improcedibilità "*della presente causa*" per difetto di giurisdizione affermando che sussisteva clausola arbitrale giusta art. 33 dello Statuto sociale.
Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale ex art art 2949 cc con riferimento alla domanda afferente i compensi richiesti per il periodo compreso tra giugno 2001 e agosto 2009.
Ha in ogni caso nel merito chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza in fatto e diritto; in via riconvenzionale ha chiesto la condanna del A al risarcimento del danni lamentando i danni subiti per le azioni di disturbo del A sia sotto il profilo della lesione del decorso sia per aver fatto interrompere le trattative relative alla cessione di quote al dott. H (cui faceva capo una società interessata all'acquisto delle quote)
Ha chiesto anche la condanna dell'attore ex art 96 c.p.c.
L'attore ha replicato agli assunti della convenuta e in particolare quanto alla eccezione afferente la clausola compromissoria ha affermato: che la convenuta aveva circoscritto la propria eccezione alle sola "*valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di una condizione per la messa in liquidazione di . B S.r.l.*"; che la eccezione era altresì inammissibile perché quanto incompatibile con la domanda riconvenzionale di danno proposta - in via principale e non subordinata - da B ; che la controversia non rientrava nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria di all'art. 33 dello statuto di B che non conteneva alcun riferimento alle controversie insorte tra la società e gli amministratori. Ha contestato anche l'eccezione di prescrizione ed ha altresì rilevato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale trattandosi di azione sociale di responsabilità, il cui esperimento presupponeva - anche in materia di s.r.l. – la previa deliberazione assembleare; ha comunque anche contestato nel merito detta domanda
Sono stati concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c. ; sulle precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La eccezione afferente la esistenza di clausola compromissoria integra eccezione di incompetenza (v. sul punto ordinanza Corte di Cassazione sezioni unite n. 24153 del 25.10.2013) e non di difetto di giurisdizione come erroneamente qualificata dalla convenuta, il che non impedisce la riqualificazione da parte del Tribunale.
Detta eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta (v. pag. 6 comparsa di costituzione) con riferimento non solo alla vicenda afferente la richiesta di messa in liquidazione da parte del A ma, anche, testualmente con riferimento ad *"ogni vertenza correlata alle vicende sociali"* sicchè il rilievo dell'attore secondo cui l'eccezione non sarebbe stata proposta con riferimento alla vicenda relativa al compenso dell'amministratore, che è come si dirà "vicenda sociale", non è condivisibile.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

Il fatto poi che la convenuta abbia a sua volta svolto domanda in via riconvenzionale di danno verso il A non è di ostacolo alla eccezione svolta, comportando che anche la domanda riconvenzionale, qualora ritenuta controversia attinente a rapporti sociali, venga essa stessa attratta nell'orbita di operatività della clausola arbitrale.

Più volte la Suprema Corte ha affermato che va esclusa la natura subordinata o para-subordinata del rapporto "organico" dell'amministratore con la società (Cass. Civ. n. 22046/2014 e n. 19714/2012) ed ha altresì ribadito che ai sensi dell'art.3, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, le controversie relative a rapporti societari, attribuite alla competenza del Tribunale delle imprese, devono considerarsi comprensive anche delle controversie coinvolgenti la società e i suoi amministratori, senza alcuna distinzione tra quelle relative all'espletamento del rapporto organico e quelle relative ai diritti riconoscibili a titolo di compenso essedo entrambe ricollegabili al rapporto societario.

La Suprema Corte ha altresì ulteriormente affermato con la sentenza n. 2759/2016 che le controversie relative al compenso degli amministratori di società possono essere devolute ad un collegio arbitrale, qualora lo statuto societario preveda tale possibilità.
E del resto gli amministratori della società ex art 34 del D.lgs 5/2003, stante il rapporto organico con la società, in forza dell'accettazione dell'incarico sociale, restano vincolati alla osservanza delle previsioni statutarie ivi compresa la clausola compromissoria che è dunque a loro opponibile.

Nella fattispecie l'art. 33 dello statuto di B S.r.l. prevede che: "*Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante ricorso all'arbitrato amministrato della Camera Arbitrale Immobiliare e Generale di Venezia*"(v. doc 6 di parte convenuta)
Detta clausola ha portata assai ampia tale da ricomprendervi tutte le controversie relative ai rapporti societari (regolati appunto dallo statuto) e deve ritenersi pertanto comprensiva anche delle controversie coinvolgenti la società e i suoi amministratori senza alcuna distinzione tra quelle relative all'espletamento del rapporto organico e quelle relative ai diritti riconoscibili a titolo di compenso (v. le richiamate pronunce)
.
Va pertanto dichiarata la incompetenza del Tribunale a decidere le domande attoree competente essendo l'organo arbitrale.
Quanto alle domande riconvenzionali, va rilevato che per la domanda di danno afferente comportamenti del A quale amministratore opera la clausola arbitrale e vi è dunque incompetenza del Tribunale; in essa vi rientra anche la domanda relativa ai danni per l'episodio concernente l'ordine di bonifico occorso il 14.7.2014 con la presentazione di una contabile in veste di amministratore (ancorchè necessitante di firma anche degli altri componenti del CDA) e quella relativa alla presentazione di ricorso per lo scioglimento della società il 16.7.2014 (lo stesso giorno della delibera di decadenza del cda) ricorso presentato in veste di amministratore, trattandosi di domande risarcitorie che attengono all'operato del A quale amministratore sicchè anche per esse il Tribunale giusta clausola arbitrale è incompetente a provvedere.
Esulano dal rapporto sociale e dall'ambito di operatività della clausola arbitrale la vicenda dell'invio della lettera del 29.7.2014 (doc 20 di parte convenuta) per conto di " E " a tal F con acclusa la copia del ricorso del

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

16.7.2014 e con l'avvertimento dei rischi per l caso nel caso di rinnovo del contratto di locazione caldeggiato da C nonché quella della mail del 1.8.2014 con cui era stata spedita in forma anonima copia della presente citazione a tal G professionista di fiducia di H cui faceva capo una società interessata all'acquisto di quote della società: tali comportamenti sono estranei al rapporto tra amministratore e società, sono ben successivi alla cessazione dalla carica e neppure risultano posti in essere in veste di amministratore. Vi è dunque competenza a provvedere sul punto.

Va subito rilevato che l' interruzione delle trattative per la cessione di quote della società B asseritamente avvenuta a causa della lettera del 1.8.2016 nessun danno diretto può aver provocato alla società atteso che cedente in ogni caso non sarebbe stata la società ma il socio titolare delle quote (che avrebbe visto sfumare l'affare)

Per il resto è possibile riconoscere (v. Cassazione civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929) un danno non patrimoniale in capo alla società "*allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione*": nell'alveo di detti diritti rientra anche il diritto al decoro e alla reputazione; necessita però la prova, anche solo presuntiva, di una concreta lesione, essendo poi il danno liquidabile nel quantum equitativamente.

Nella fattispecie non risulta che l' invio di data 29.7.2014 di copia del ricorso al referente della locatrice abbia leso la reputazione della società non risultando neppure per presunzioni la presenza di elementi che inducano a ritenere che detto episodio abbia in concreto causato nel destinatario una diminuzione della considerazione nei confronti della società stessa (non risulta *ad es.* che i rapporti con la locatrice o il suo referente si siano modificati in forza di tale missiva). Neppure risulta che l'invio "anonimo" dell'atto di citazione (riguardante la pretesa di compenso per la attività di amministratore) abbia in concreto danneggiato la reputazione e il decoro della società stessa, avendo peraltro il destinatario (come risulta anche dal doc .21 della convenuta) manifestato sconcerto non per il contenuto di detto atto ma per il modo in cui l'allegato E mail gli era pervenuto (in forma anonima " *non più in uso neanche tra i mafiosi*") . Per il principio della ragione liquida non necessita dunque svolgere istruttoria per verificare se l'invio delle due comunicazioni sia o meno riferibile all'odierno attore .

Le domande in parte qua vanno dunque rigettate.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. atteso che non risulta che l'attore abbia agito con dolo o colpa grave.

Le spese di lite, stante la maggior soccombenza , vanno poste a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale

1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulle domande di cui al presente giudizio stante la clausola arbitrale , ad eccezione delle domande riconvenzionali risarcitorie fondate sull'invio delle missive del 29.7.2014 e dell'agosto 2014
2) rigetta le domande riconvenzionali risarcitorie fondate sull'invio delle missive del 29.7.2014 e dell'agosto 2014
3) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c
4) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 4.800,00 per competenze oltre spese generali ed oltre IVA e CPA.

Venezia 5.10.2017

il presidente est.

dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9